

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 47.2021

11-11-2021

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (DECRETO SOSTEGNI E SOSTEGNI-BIS) PER I SOGGETTI CON RICAVI COMPRESI NEL 2019 FRA 10 E 15 MILIONI

- **Art.1 co. 30-bis, DL 25/05/2021 n.73 (c.d. Sostegni-bis), conv. da L. 23/7/2021 n.106;**
- **Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot. n. 268440 del 13/10/2021;**
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 63/E 3/11/2021**

Con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto Sostegni-bis" (art.1 comma 30-bis) è stata estesa la possibilità ai soggetti, con ricavi o compensi 2019 compresi tra 10 e 15 milioni, di richiedere l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti rispettivamente:

- dall'**art.1 del D.L. 41/2021** (c.d. Decreto "Sostegni");
- e dall'**art.1 co.5-13 del D.L. 73/2021** stesso (contributo "alternativo" per attività stagionali del DL "Sostegni-bis").

Inoltre, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 268440 emesso il 13/10/2021:**

- sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'accesso ai suddetti contributi;
- è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

1. AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare dei contributi in oggetto, gli **esercenti attività di impresa**, arte o professione (o che producono reddito agrario), titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

- abbiano conseguito nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge 106/2021) ricavi o compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro; per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del periodo d'imposta 2019;
- soddisfino i requisiti previsti per i rispettivi contributi.

1.1. REQUISITI

Il contributo Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato per l'anno 2019. Si precisa che tale contributo spetta anche in assenza del requisito anzidetto ai predetti soggetti che hanno attivato la partita iva dall'1/1/2019.

Il contributo attività stagionali Sostegni-bis spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/4/2020 e il 31/3/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato nell'intervallo compreso tra l'1/4/2019 e il 31/3/2020.

1.2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Per quanto riguarda le cause di esclusione, il contributo non spetta:

- Ai soggetti la cui partita iva non risulti attiva, rispettivamente al 23/03/21 (questa data coincide con l'entrata in vigore del DL 41/2021) per quanto riguarda il contributo Sostegni e al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) relativamente al contributo Sostegni-bis;
- ai soggetti che anno attivato la partita iva successivamente al 31/12/19;
- agli enti pubblici di cui all'art.74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162 bis del TUIR.

Relativamente al secondo punto, si precisa che la causa di esclusione non opera relativamente agli eredi che proseguono l'attività del deceduto e per i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l'attività del soggetto confluito.

2. AMBITO OGGETTIVO

Con l'istanza approvata dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento prot. 268440 dello scorso 13/10/2021, i soggetti predetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:

- il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

2.1. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI

Per i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento del solo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Sostegni", ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo, occorre applicare la **percentuale del 20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

In tal caso, ossia nel caso di richiesta del solo contributo Sostegni, sarà erogato anche il contributo automatico del "Sostegni-bis" qualora ne ricorrano le condizioni previste (cioè, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito il contributo Sostegni).

Si precisa che, viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; ovviamente, occorrerà comunque soddisfare il requisito del calo del fatturato.

Discorso a parte vale per quei soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 31.12.2018. In questo caso specifico il contributo:

- è determinato applicando la percentuale del 20%, se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e lo stesso dato per l'anno 2019 *risulta negativa*, senza dover rispettare la riduzione di almeno il 30% (ovviamente resta fermo il riconoscimento del contributo minimo, qualora risulti più conveniente);
- nel caso in cui, invece, la suddetta differenza *risulti positiva o pari a zero*, il contributo è pari al contributo minimo suddetto.

2.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ATTIVITÀ STAGIONALI SOSTEGNI-BIS

Per i soggetti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto alternativo per attività stagionali "Sostegni-bis" ma che richiedono anche il contributo "Sostegni", viene applicata la **percentuale del 20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/4/2020 e il 31/03/2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/4/2019 e il 31/03/2020.

Si precisa che in questo caso, ossia la richiesta di entrambi i contributi, non viene riconosciuto il contributo automatico del DL "Sostegni-bis".

Discorso diverso invece per i soggetti che richiedono esclusivamente il contributo "Sostegni-bis", in questo la percentuale applicata alla suddetta differenza, è invece pari al **30%**.

In base a quanto disposto dal comma 11 del Decreto Sostegni-bis, l'importo del contributo Attività stagionali sostegni bis, non può essere superiore a 150 mila euro.

2.3. MODALITÀ DI CALCOLO IMPONIBILE

Al fine del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, su cui verranno applicate le differenti percentuali, valgono le seguenti indicazioni contenute nelle Istruzioni all'istanza, tanto per il contributo Sostegni quanto per il contributo Sostegni-bis attività stagionali.

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1/1 e il 31/12 degli anni 2019 e 2020, o tra il 1/4/2019 e il 31/3/2020 e tra il 1/4/2020 e il 31/3/2021;
- occorre tenere conto delle note di variazione aventi data compresa tra il 1/1 e il 31/12 degli anni 2019 e 2020, o tra il 1/4/2019 e il 31/3/2020 e tra il 1/4/2020 e il 31/3/2021;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020, ovvero tra il 1/4/2019 e il 31/3/2020 e tra il 1/4/2020 e il 31/3/2021;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione o con applicazione del regime del margine o operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA;
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi.

Per un quadro più completo in merito a tutte le operazioni rientranti nell'ammontare del "fatturato e corrispettivi", rimandiamo al paragrafo 3 "Inquadramento del concetto di "Fatturato e Corrispettivi" della **Circolare ICN n. 42/2021** (relativa al credito d'imposta locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020).

3. LIMITI COMUNITARI

I contributi a fondo perduto in esame costituiscono **aiuti di Stato**, concessi a seguito dell'emergenza da pandemia COVID-19.

Sono pertanto erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ("Temporary Framework"), e successive modifiche, in materia di Aiuti di Stato temporanei "COVID-19".

L'istanza contiene anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato sopra indicati, rispetto a quelli ricevuti fino al momento di presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente.

Le dichiarazioni, da rendere da parte del richiedente o di un suo rappresentante, sono contenute in due diversi quadri:

- il primo quadro contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework (in questo caso deve essere barrata la casella relativa alla "Sez. 3.1" del Quadro A);
- il secondo quadro contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework (in questo caso deve essere barrata la casella relativa alla "Sez. 3.12" del Quadro A).

Nel Quadro A richiamato, è contenuto l'elenco degli aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea.

Pertanto, come già anticipato, i contributi oggetto di studio, sono ascrivibili:

- alla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", o
- alla sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora, sommando all'importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall'impresa unica per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo (o i contributi) richiesti con l'istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

In tal caso occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1	2	3			6
	,00	,00	,00			,00
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1	2	3			6
	,00	,00	,00			,00
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			
	1	2	3			
	,00	,00	,00			

Attenzione! Il richiedente può richiedere i contributi della presente istanza solo qualora i predetti massimali non siano superati per almeno una delle due sezioni per le quali il richiedente possiede i requisiti.

Nel riquadro successivo, "Minor importo richiesto", andrà riportato l'importo complessivo ridotto dei contributi Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

MINOR IMPORTO RICHiesto	Ammontare complessivo dei contributi calcolati in base ai dati indicati nelle sezioni compilate	
	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework	

Infine, l'Istanza contiene le dichiarazioni relative alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sopra richiamata, tra i quali rientra il caso in cui il soggetto richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.

A tal fine, nel quadro B dell'Istanza occorrerà indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

4. ISTANZA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo, i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provvedimento del 13/10/2021 n. 268440.

4.1. CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l'altro:

- l'indicazione che i ricavi o compensi 2019 sono compresi tra 10 milioni di euro e 15 milioni di euro;
- una sezione contenente i requisiti richiesti per accedere al contributo "Sostegni" e una sezione relativa ai requisiti per accedere al contributo attività stagionali "Sostegni-bis";
- l'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione;
- la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 o per la sezione 3.12 del Temporary Framework.

4.2. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere **presentata all'Agenzia delle Entrate dal 14/10/2021 al 13/12/2021**, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica, tramite l'applicazione desktop telematico.

Si precisa che, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza per il contributo attività stagionali "Sostegni-bis" devono aver prima presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

A seguito della presentazione dell'istanza:

- è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- successivamente alla prima ricevuta, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento dei contributi (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle Entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

- successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento (o del riconoscimento dello stesso come credito d'imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".

4.3. ISTANZA SOSTITUTIVA O RINUNCIA

È possibile presentare una **nuova istanza, in sostituzione** dell'istanza precedentemente trasmessa, entro i seguenti limiti:

- fino al momento in cui l'Agenzia delle Entrate espone, nell'area riservata "Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuta emissione dei mandati di pagamento o del riconoscimento dei contributi come credito d'imposta;
- entro il termine del 13/12/2021.

Il provvedimento in esame chiarisce che nei casi di accoglimento dell'Istanza, ossia:

- qualora sia già stato eseguito il mandato di pagamento;
- oppure qualora sia già stato comunicato il riconoscimento dei contributi dell'istanza;

non sarà possibile trasmettere ulteriori istanze.

In tali casi è consentita solo l'eventuale presentazione di una **rinuncia all'Istanza**.

Pertanto, se il richiedente, per qualsiasi motivo, volesse rinunciare ai contributi richiesti con l'istanza, potrà presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello utilizzato per l'invio, nel quale dovrà barrare la casella relativa alla rinuncia.

**RINUNCIA
AI CONTRIBUTI**

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente ai contributi richiesti con l'istanza già presentata

In tal caso, andranno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all'istanza, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione dei contributi (se erogati).

5. EROGAZIONE, CONTROLLI SUCCESSIVI e SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo:

- sulla base delle informazioni contenute nell'istanza;
- mediante la modalità scelta nell'istanza, vale a dire con accredito diretto sul cc corrispondente all'IBAN (l'Agenzia verifica che il conto sul quale erogherà il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente) indicato nell'istanza o sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

A tal fine dovrà compilare l'apposita sezione "Modalità di fruizione dei contributi" barrando, alternativamente, una delle due caselle.

**MODALITÀ
DI FRUIZIONE
DEI CONTRIBUTI**

L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, tramite accredito su conto corrente

L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, sotto forma di credito d'imposta

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'erogazione del contributo tramite accredito sul conto corrente, si dovrà compilare anche la sezione "IBAN".

Per quanto riguarda i controlli, nel provvedimento del 13/10/2021, viene precisato che nel caso si richieda l'importo dei contributo/i sotto forma di credito d'imposta, i predetti crediti di imposta saranno fruibili solo in seguito ai controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

5.1. CODICI TRIBUTO

Una volta effettuati i controlli e la comunicazione, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la **Risoluzione dell'Agenzia n. 63/E del 3/11/2021**:

- "**6948**" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021";

- “**6949**” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
- “**6950**” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Si precisa che, nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

5.2. CONTROLLI SUCCESSIVI E SANZIONI

Successivamente all’erogazione, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, in base alle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nonché anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e dei redditi. Inoltre effettua anche controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi non spettino (in tutto o in parte), l’Agenzia delle entrate procederà a:

- recuperare il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irrogare le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L’indebita percezione del contributo, essendo un reato, è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p.

La regolarizzazione spontanea è comunque consentita da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni. I versamenti per la restituzione spontanea del contributo sono effettuati tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. modello ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo:

FRUIZIONE		RESTITUZIONE (F24 ELIDE)	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
6948	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021	8128	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8129	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
		8130	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021
6949	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
6950	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021	8131	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8132	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021
		8133	Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021